Allegato "B " al Repertorio n. 31012 Raccolta n. 14018

FIDAS GENOVA ODV

STATUTO


ART. 1 - Denominazione e sede

- 1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "Fidas Genova ODV" che assume la forma giuridica di Associazione.
- 2. În conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "organizzazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- 3. L'organizzazione ha sede legale nel comune di Genova.
- Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Finalità e Attività

- 1. L'organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati:
- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie:
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003,
- n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- 2. Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
- a) fiancheggiare l'Organismo Tecnico Sanitario al fine di rendere la donazione di sangue sempre più accessibile a tutti coloro che ne hanno necessità, nella più completa gratuità;
- b) propagandare sempre e dovunque la donazione di sangue, anonima e gratuita, nella sua espressione di volontarietà e solidarietà umana, nonché di alto civismo;





- c) valorizzare l'opera dei Donatori, tutelandone il patrimonio morale e l'integrità fisica nell'espletamento della loro opera;
- d) dar vita ad iniziative ricreative e culturali ed a ogni altra forma di attività, che possano rendere sempre più stretti tra i Donatori i legami sorti dall'ideale comune;
- e) attività di chiamata ai Donatori mirata o generalizzata a mezzo lettera, telefono, sms, e-mail, social ecc.
- f) attività di raccolta presso proprie UDR Fisse situate nelle delegazioni e in provincia e presso proprie UDR Mobili (Autoemoteche);
- g) attività di raccolta presso strutture pubbliche ospedaliere o convenzionate, in affiancamento o in luogo dell'Ente Pubblico, anche presso Servizi Trasfusionali e/o in UDR non direttamente gestite dall'Associazione;
- h) promuove e organizza campagne di comunicazione sociale, informazione e promozione del dono del sangue, nonché tutte le attività di comunicazione esterna, interna ed istituzionale, di propria competenza territoriale;
- i) collabora con le altre associazioni di settore e con quelle affini che promuovono l'informazione a favore della donazione di organi e della donazione del midollo osseo;
- j) promuovere, organizzare e gestire corsi di formazione volti all'incremento della professionalità sia nel mondo della raccolta del sangue che del volontariato in generale;
- k) promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale.
- 3. Le attività dell'organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
- 4. Per il perseguimento dei propri scopi, l'organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 3 - Attività diverse

1. L'organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili


- 1. L'organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs.117/2017.
- 2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 - Associati, procedure di ammissione ed esclusione

- L'organizzazione è a carattere aperto.
- 2. Gli associati sono le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato ai sensi del D.Lgs.117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione alla Fidas Genova.
- 3. L'ammissione del Donatore associato è deliberata dall'organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) su domanda dell'interessato, mediante sottoscrizione della domanda di ammissione. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.
- 4 L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
- 5. I Donatori associati che hanno cessato la loro attività per inidoneità alla donazione di sangue o per raggiunti limiti di età possono richiedere di divenire Soci Onorari. L'ammissione a Socio onorario deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo
- 6. Gli associati Onorari per Merito sono le persone o gli Enti che per le loro funzioni pubbliche, attraverso la ricerca scientifica od in qualsiasi altro modo contribuiscono allo sviluppo dell'opera donazionale e dell'attività trasfusionale.

Inoltre, anche persone ed Enti che, con oblazioni o lasciti, contribuiscono al potenziamento dell'Associazione e siano ad essa di effettivo aiuto.

- 7. Come i soci Onorari, anche quelli per Merito vengono nominati su deliberazione del Consiglio Direttivo
- 8. I soci Ordinari possono perdere la loro qualifica per:
- a) Inidoneità fisica alla donazione e per raggiunto limite di età (trasferimento sezione Soci Onorari su richiestà):
- b) Înattività dovuta ad irreperibilità per trasferimento di residenza o domicilio e impossibilità di contatti con altre forme di comunicazione.
- c) Iscrizione presso altre Associazioni di Donatori, che svolgono attività analoga a quella della Fidas Genova, in quanto incompatibile a termini di statuto:
- d) Indegnità per delibera dell'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo:
- e) Recesso volontario (richiesta scritta) o di fatto, per non rispondere all'invito in maniera motivata all'offerta donazionale per un periodo superiore ai cinque anni.
- f) esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.
- 9. La cancellazione dall'iscrizione dei Soci Ordinari di cui ai punti b). c). e) è di spettanza del Consiglio Direttivo mediante apposita delibera.
- La cancellazione dall'iscrizione è automatica per morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
- 10. Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:
- dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
- mancato versamento della eventuale quota associativa;



- morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
- Inattività donazionale non motivata da problemi legati alla salute o a raggiunti limiti di età..

ART, 6 - Diritti e obblighi degli associati

- 1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
- 2. Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:
- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- godere del pieno elettorato attivo e passivo;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento:
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
- recedere dall'appartenenza all'organizzazione
- esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.
- 3. Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- versare l'eventuale quota associativa secondo l'importo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.
- non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

- 1. L'organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
- Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

- 3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
- 4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
- 5. L'organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
- 6. L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 8 - Organi sociali, gratuità e durata

1. Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati Ordinari e Onorari/Onorari per Merito
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo (nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.
 30 del D. Lgs 117/2017)
- Organo di Revisione (nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)
- 2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
- 3. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 9 - Assemblea

- 1. L'assemblea è composta dagli associati Ordinari ed Onorari ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
- Deve essere convocata almeno una volta all'anno dall'Organo di Amministrazione dell'Associazione nei primi tre mesi per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta l'Organo di Amministrazione lo ritenga necessario.
- 3. È convocata mediante pubblicazione di avviso scritto almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione.


Tale comunicazione può avvenire a mezzo stampa, lettera, fax, e-mail e per mezzo dei canali Social ufficiali associativi.

- 4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.
- 5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
- Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della eventuale quota associativa.
- 7. Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'organizzazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'organizzazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.

Resta salva la possibilità così come disposto dall'art. 24, 5° comma del D.Lgs. 117/2017 e purchè l'associazione abbia un numero di associati non inferiore a 500, di costituire e svolgere assemblee separate in considerazione dell'articolazione dell'attività in ambiti territoriali specifici, disciplinate e governate con le stesse modalità previste per l'assemblea generale dello sta-



tuto e dall'eventuale regolamento di cui all'art. 20 dello statuto stesso

- 8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.
- 9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
- 10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti.
- 11. L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'associazione, in prima convocazione, con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e in seconda Convocazione, qualunque sia il numero dei presenti Associati.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

- L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
- 12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
- 13. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati:
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto:
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- 14. L'intervento all'assemblea può essere effettuato anche mediante mezzi di telecomunicazione ed è consentita l'espressione del voto per corrispondenza e in via elettronica purchè sia fattibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 10 - Organo di amministrazione (CONSIGLIO DIRETTIVO)

1. L'organo di amministrazione e' il Consiglio Direttivo che è eletto dall'Assemblea ed è composto un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di undici.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate e tra le persone fisiche indicate tra i propri associati, dagli enti associati.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgsl. 117/2017.

2. L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale ri-

sponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

- 3. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
- 4. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno tre volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire possibilmente entro trenta giorni (termine indicativo) dal ricevimento della richiesta.

Possono assistere alle riunioni i membri dell'Organo di Controllo e/o Revisione, se nominati, e possono essere invitati ad assistere l'eventuale Direttore Tecnico e/o Direttore Amministrativo

- 5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno otto giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
- 6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
- 7. L'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo) ha i seguenti compiti:
- 7.1. elegge, al suo interno, il presidente, un vicepresidente e il tesoriere;
- 7.2. amministra l'organizzazione;
- 7.3 predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma:
- 7.4. realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- 7.5. cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- 7.6. decide su l'avviò o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale:
- 7.7. accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati:
- 7.8. è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore è previsti dalla normativa vigente
- 7.9. tutela i Donatori associati nella loro attività trasfusionale a garanzia della perfetta applicazione delle Leggi e dei Regolamenti Sanitari, che di tale attività si occupano;
- 7.10. Offre ai Donatori assistenza umana e sociale nei limiti delle disponibilità amministrative ed organizzative dell'Associazione;
- 7.11. Promuove eventuali assegnazioni di un riconoscimento a favore dei Donatori anche da parte delle Autorità Pubbliche:
- 8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 - Il Presidente

 Il presidente dell'organizzazione, che è anche presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a



maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo).

- L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto e/o Regolamento.
- 3. Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

- 4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
- 5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
- 6. Provvede a firmare i mandati di pagamento ed ogni altro atto che impegni l'Associazione nei confronti di terzi secondo il mandato dell'Organo di Amministrazione, e delega con pari facoltà un Vice Presidente e il Tesoriere.
- 7. Convalida i verbali delle riunioni consiliari.

ART. 12 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, obbligatoriamente solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

- 2. L'organo di controllo:
- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e del Regolamento e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili:
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 - Organo di Revisione legale dei conti

- E' nominato obbligatoriamente solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017.
- È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 14 - Risorse

- 1. L'organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.
- 2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

ART. 15 - Bilancio d'esercizio

- I. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- 2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
- 3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo (o in un termine successivo ma comunque non oltre il termine previsto per il deposito nel RUNTS e cioe' non oltre il 30 giugno di ogni anno)

Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 17 - Libri sociali obbligatori

 L'organizzazione fiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 18 - Rapporti di lavoro - Direttore Tecnico - Direttore Amministrativo

- 1. L'organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017.
- 2. L'organizzazione puo nominare un Direttore Tecnico e/o un Direttore Amministrativo.

La nomina e' effettuata dal Consiglio Direttivo che ne determina tipologia e durata dell'incarico, retribuzioni e mansioni, nei limiti retributivi di cui al-

l'art. 8, 3° comma lettera b) del DLGS 117, e comunque definendone il ruolo in modo che sia strettamente strumentale rispetto alla prevalente attivita' dell'associazione.

ART. 19 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 20 - Statuto

- 1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
- 2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 21 - Disposizione finale

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

Genova, sette giugno duemilaventuno

F.to Andrea GRANDE

F.to Federico CATTANEI - Notaio

criogli 8 facciate errogli 8 originale conforme al suo originale conforme al suo originale che si rilascia ad uso Douglutoro Colle linh.

